

COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e ss. mm. ii.
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19 febbraio 2003 n. 139

RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Novembre 2005

Ufficio del commercio

Assessorato alle Attività Produttive

INDICE

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

RELAZIONE TECNICA

Capitolo 1 - La nuova disciplina del commercio su aree pubbliche

Capitolo 2 – Lo sviluppo delle imprese distributive

Capitolo 3 - Analisi dei redditi e dei consumi nella Regione Lazio e nel Comune di
Sacrofano

Capitolo 4 - Analisi conclusive e proposte di lavoro

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Titolo I - Disciplina generale

Titolo II – Disciplina dei mercati

Titolo III – Disciplina delle fiere

Titolo IV – Disciplina dei posteggi fuori mercato

Titolo V – Disciplina del commercio in forma itinerante

Titolo VI - Sanzioni

COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e ss. mm. ii.
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19 febbraio 2003 n. 139

RELAZIONE TECNICA

Novembre 2005

CAPITOLO 1

LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Premessa

Con la presente relazione si intende fornire un quadro complessivo di tutti gli elementi economici, sociali, e di natura territoriale che incidono in maniera significativa sulla distribuzione delle merci al dettaglio e determinano i caratteri della rete distributiva comunale, con l'intento finale di tradurre in proposte concrete e in regole di azione il dettato del Decreto Legislativo 114/98 (detto "Bersani"), e dei provvedimenti di indirizzo in materia di commercio su aree pubbliche.

Numerosi sono gli elementi da tenere in considerazione in questa nuova fase di programmazione, che sostituisce le vecchie logiche basate essenzialmente sull'analisi della struttura economica del settore, e introduce un approccio in cui è il territorio nel suo complesso ad essere monitorato, con i contributi incrociati dei vari strumenti a disposizione.

Lo sviluppo e la crescita della città e del suo territorio non possono più oggi essere visti per stralci, per segmenti, puntando ad ottimizzare un settore indipendentemente dalle azioni degli altri.

Il tessuto urbano letto e vissuto come organismo complessivo richiede una attenzione rinnovata e multidisciplinare, che si è cercato di tradurre in questa relazione.

L'obiettivo di fondo nel ciclo di vita urbano, che riguarda il commercio, il turismo e le altre attività economiche e ricreative, è quello che il Comune di Sacrofano possa incrementare con il tempo il proprio ruolo di riferimento simbolico per i residenti e per coloro che sono di passaggio (per lavoro, per studio, per turismo, per motivi personali), pianificando una evoluzione razionale e sostenibile.

Per poter tradurre questo grande obiettivo, per la parte non trascurabile di competenza del commercio, in atti concreti, occorre innanzitutto prendere in esame e tenere in considerazione i vari elementi caratterizzanti questo rilevante settore economico.

L'impostazione che deve guidare una corretta pianificazione non può considerare solo un mercato da regolare, ma l'intero territorio, quale ambiente da salvaguardare e come risorsa da valorizzare; si deve pertanto perseguire un non facile equilibrio tra questi due aspetti, mutuamente rilevanti, che presentano anche momenti di attrito.

A monte, ancora, sta il comportamento dei consumatori correlato alla mobilità, all'innovazione tecnologica e al classico trend dei redditi e dei consumi.

1.2 Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114

Il quadro normativo e regolamentare del commercio su aree pubbliche è radicalmente cambiato negli ultimi anni: dopo le rigide regole basate sull'equilibrio economico tra domanda e offerta, la situazione si è radicalmente trasformata.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore commercio, noto come "*Decreto Bersani*", propone una nuova visione dell'argomento con finalità nuove e tramite la definizione di 6 tipologie di attività commerciali.

Le nuove finalità sono contenute nel comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 114/98:

"3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;*

- b) *la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;*
- c) *l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;*
- d) *il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;*
- e) *la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.”*

Sul tema, l'art. 2 dello stesso decreto ribadisce che:

“1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.”

Per quanto concerne la merceologia, nella previgente disciplina gli esercizi del commercio al dettaglio erano classificati secondo 14 tabelle merceologiche di base, oltre 5 sottocategorie della tabella XII (beni casa) e 7 sottocategorie della tabella XIV (altri beni). Con l'entrata in vigore del Decreto Bersani le tabelle sono state ridotte a due settori:

- alimentare;
- non alimentare.

Si passa pertanto da una matrice composta da 52 “caselle” operative (26 tabelle e sottotabelle e due dimensioni, sopra e sotto la soglia del nulla osta regionale) ad una matrice a sei caselle. Il processo di semplificazione, sotto questo punto di vista, si concentra nell'aspetto merceologico, a fronte di un aumento del numero di soglie dimensionali.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha apportato importanti novità nel commercio al dettaglio su aree pubbliche, precedentemente disciplinato dalla legge 112/91.

La semplificazione in tale comparto riguarda l'eliminazione delle tabelle merceologiche, sopra delineata, e la riduzione delle tipologie delle autorizzazioni dalle precedenti tre alle attuali due che abilitano rispettivamente al commercio:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Competenze e ruoli sono stati delegati alle Regioni ed ai Comuni, anche a seguito delle difficoltà riscontrate a partire dal 1991 nella gestione della Legge 112/91, che ne ha costituito per sette anni il quadro di riferimento. In questo periodo sono stati riscontrati, infatti, difficoltà nella interpretazione delle norme, ad esempio, per quanto attiene alle fiere.

Affidare alle Regioni un ruolo eminentemente programmatico e regolamentare ed ai Comuni compiti esecutivi e gestionali appare in linea con gli indirizzi in materia di decentramento oggi perseguiti.

Alcuni elementi importanti ai fini dello studio devono essere evidenziati:

è sancita la parità sia in termini di diritti che di doveri degli operatori del commercio su aree pubbliche con gli operatori del commercio su aree private;

devono essere salvaguardati i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati sulla base della previgente disciplina;

è riconfermato che il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche e da società di persone;

l'attività può svolgersi su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area, purché in forma itinerante;

chi ha un'autorizzazione per posteggio può anche svolgere il commercio in forma itinerante, nella sola regione di cui fa parte il Comune sede del posteggio medesimo;

si applica la nuova segmentazione merceologica in due settori, alimentare ed extra, superando la precedente logica tabellare.

È opportuno sottolineare, inoltre, che in tale disciplina rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche (oltreché su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte).

L'autorizzazione con posteggio viene concessa dal Comune titolare del posteggio stesso. Nel commercio in forma itinerante, invece, l'autorizzazione viene concessa dal Comune di residenza del richiedente (o dal Comune che ospita la sede, nel caso di società di persone).

Da notare una interessante novità sulla quale occorre effettuare una precisazione: l'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, al comma 15, stabilisce *che "al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere"*. Questo può consentire ai Comuni di gestire in modo efficace ed efficiente le proprie aree pubbliche: precedentemente era consentito determinare le tipologie merceologiche dei posteggi solo per i prodotti alimentari.

Il commercio su aree pubbliche, dunque, deve essere considerato con pari dignità al commercio in sede fissa, ma dotato di caratteristiche peculiari che occorre sempre tenere in considerazione per poter sfruttare al meglio tale attività economica nella programmazione del territorio: può infatti fornire un servizio determinante in aree per altri versi poco servite e costituire un importante elemento di attrazione in occasione di festività ed eventi particolari.

Deve, per concludere, essere utilizzato come un importante elemento nella pratica del marketing urbano, mettendo nel loro giusto confine gli elementi di natura puramente burocratica. Questo, però, deve essere praticato con molta attenzione: infatti, il commercio su aree pubbliche non può essere confinato a ruoli residuali e di scarso significato, sia che si tratti del singolo operatore che di una fiera o mercato.

Il Decreto Legislativo apporta indubbiamente una grande semplificazione nel settore; tuttavia gran parte degli effetti sono condizionati dai notevoli poteri delegati alle Regioni.

1.3 Il ruolo della Regione

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche le regioni dovevano:

- emanare le norme relative alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- determinare gli indirizzi in materia di orari;
- stabilire i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive;
- stabilire le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

Come si vede, il ruolo regionale è decisamente ampio e articolato, e i Comuni sono tenuti, nei tempi consentiti, ad approvare i regolamenti locali per dare attuazione alla nuova disciplina.

1.4 Le disposizioni della Regione Lazio

Per il commercio su aree pubbliche è stata approvata la Legge Regione Lazio n° 33 del 18 novembre 1999.

L'art. 35, in tema di programmazione del commercio su aree pubbliche, e nell'ottica del conferimento di ampi poteri organizzatori ai Comuni, prevede che:

I comuni, in conformità ai contenuti del documento programmatico di cui all'articolo 33, entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adottano le determinazioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, previste dall'articolo 28 del d.lgs. 114/1998.

Il provvedimento comunale di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale, in conformità al documento programmatico regionale.

Gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998 sono assunti con le modalità di cui all'articolo 22, commi 3 e 4.

In data 19.4.2003 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il Documento programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 19.2.2003 in attuazione dell'art. 33 della L.R. 18.11.1999 n. 33.

Con tale Documento, sono stati dettati i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il Documento contiene inoltre una classificazione definitoria relativa alle tipologie di mercati e una serie di prescrizioni in ordine al dimensionamento delle aree, ai provvedimenti di istituzione, spostamento e ampliamento dei mercati e ai criteri di assegnazione dei posteggi.

Dell'insieme di tali indicazioni si è tenuto conto nella redazione del Regolamento contenuto nella seconda parte del presente Piano.

CAPITOLO 2 LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

Le strategie ed i vincoli

Le imprese della distribuzione, nel corso degli ultimi 30 anni, hanno spostato il baricentro della loro azione strategica. Nel momento in cui gli incrementi dei consumi erano particolarmente elevate (anni '60 e '70) l'attenzione è stata rivolta essenzialmente al prodotto, senza prestare eccessiva cura alla clientela.

Quando, negli anni '80, il trend di crescita dei consumi ha evidenziato i suoi limiti, l'attenzione è stata spostata verso il servizio e verso la fidelizzazione di una clientela più preziosa che in passato. Ma già in quel decennio stavano emergendo le sollecitazioni di carattere ambientale, sulle quali si è sempre più concentrata l'attenzione.

La struttura dei vincoli e delle risorse disponibili in termini di ambiente economico, contesto normativo, forma e caratteri del tessuto urbano, ha prodotto, quindi, nel corso degli

anni una pressione in termini di “razionalità ambientale”, che ha profondamente influito sul processo di selezione delle varie forme distributive.

D’altro canto, le imprese commerciali hanno risposto alla pressione in vari modi; tramite l’adattamento, l’apprendimento attivo, o anche subendo passivamente il cambiamento in atto.

Le imprese tradizionali o gli esercizi di vicinato secondo la nuova declaratoria, che generalmente operano con esercizi di piccola dimensione ed a conduzione familiare, difficilmente utilizzano funzioni gestionali complesse e pregiate, come il marketing: quindi generalmente la suddivisione tra imprese attive e passive, rispetto alle sollecitazioni del mercato, corrisponde alla divisione tra imprese della media e grande distribuzione e imprese tradizionali.

Questo aspetto assume una rilevanza del tutto peculiare nell’ambito dei Comuni di piccole e medie dimensioni. Di fatto, la grande maggioranza delle imprese ivi ubicate (questo è vero anche per Sacrofano) rientra abbondantemente nei 250 metri quadrati di vendita, che rappresentano, come noto, la soglia tra vicinato e medie strutture.

Un ulteriore aspetto che vale la pena richiamare, trattando le imprese, riguarda l’elevato livello delle fusioni, incorporazioni e alleanze tuttora in corso, che pongono al momento le insegne italiane in una posizione di debolezza.

L’arrivo di gruppi esteri in Italia rappresenta il primo fattore di cambiamento del settore commerciale, questo sia per il periodo trascorso che nei prossimi anni.

Le dinamiche evolutive dell’apparato distributivo italiano

Gli anni novanta si impongono all’attenzione di chiunque tenti una lettura dei processi intervenuti nel comparto della distribuzione commerciale come un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni.

Sono questi gli anni che hanno apportato profonde modifiche al sistema economico produttivo, che hanno avvicinato l’Italia all’Europa, grazie alle nuove regole in materia di scambi ed alla moneta unica.

Il processo di ammodernamento del sistema distributivo ha prodotto, negli anni ‘80 e buona parte degli anni ‘90, anche una forte riduzione del numero delle unità di vendita, soprattutto nel settore alimentare. La razionalizzazione dell’offerta comporta sempre un aumento delle superfici medie degli esercizi nel settore alimentare: tale processo ha portato inevitabilmente alla espulsione dal mercato di piccole unità di vendita che solo in parte sono state recuperate attraverso l’ingresso di esercizi della media e grande distribuzione. Tali nuove unità di vendita talvolta provengono dal piccolo dettaglio che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o ingresso in gruppi organizzati, affrontano il mercato con superfici medie più elevate.

CAPITOLO 3

ANALISI DEI REDDITI E DEI CONSUMI NELLA REGIONE LAZIO E NEL COMUNE DI SACROFANO

3.1 Lo studio svolto dalla Regione Lazio

Nel mese di marzo del 2005 è stato pubblicato da parte dell’Osservatorio Regionale del commercio del Lazio una ricerca statistica, elaborata dall’Istituto Tagliacarne per conto della Regione Lazio e in particolare dell’Agenzia Sviluppo Lazio.

Lo studio si compone di una relazione e due tabelle, che concernono i dati di reddito e consumo riferiti all'anno 2003 per i 378 Comuni del Lazio oltre che per 36 zone in cui è stato suddiviso il territorio della Capitale.

L'elaborazione di tali dati, parametrati alla rete distributiva locale, si pone come obiettivo quello di valutare il posizionamento competitivo su scala provinciale e regionale.

Per una analisi approfondita delle rilevazioni statistiche, anche in ordine alla metodologia seguita per l'effettuazione delle stime relative ai redditi e ai consumi si rinvia al sito internet della Regione Lazio www.osservatoriocommercio.regione.lazio.it, dove è possibile consultare le tabelle complete.

Ai fini della presente analisi, appare di estrema utilità analizzare, rispetto al territorio del Comune di Sacrofano, in maniera aggregata i dati che concernono la popolazione residente, i valori relativi al reddito disponibile pro capite, e infine quelli relativi al consumo pro capite.

Tale valutazione comparativa consente di ottenere un'indicazione attendibile circa la propensione media al consumo nel territorio comunale.

3.2 Analisi dei dati relativi al Comune di Sacrofano

Il primo dato rilevabile è quello relativo alla popolazione residente, che colloca Sacrofano in posizione 105 su complessivi 378 Comuni laziali (tab.1)

Tab. 1: Graduatoria per popolazione

Comune	Popolazione	Totale Comuni	Grad. Lazio
Sacrofano	6239	378	105

Andando invece ad analizzare i dati relativi al reddito disponibile, è opportuno iniziare da una prima, necessaria valutazione d'insieme sul reddito misurato su scala nazionale, regionale e provinciale. Tale confronto indica che il reddito pro capite della Regione Lazio, di 16.970 euro, è superiore del 5,7% rispetto al dato medio nazionale. A sua volta la provincia di Roma produce un livello di reddito pro capite pari a 17.596 euro, superiore quindi alla media regionale.

In questo quadro generale è quindi possibile analizzare i dati specifici relativi al Comune di Sacrofano. La misurazione del reddito disponibile pro capite vede il Comune di Sacrofano posizionato nella fascia medio bassa della graduatoria, cioè in posizione 255 su complessivi 378 Comuni, con un reddito di circa 13.000 euro, perdendo quindi ben 150 posizioni rispetto alla graduatoria relativa all'ammontare della popolazione residente (tab. 2).

Tab. 2: Graduatoria per reddito pro capite

Comune	Popolazione	Reddito pro capite	Grad. Reddito Lazio
Sacrofano	6239	13,0	255

La terza classificazione riguarda infine la misurazione dei consumi pro capite, che offre un risultato in controtendenza rispetto al precedente, in quanto individua Sacrofano tra i primi 100 Comuni del Lazio, precisamente in posizione 87 (tab. 3) con un valore pro capite di consumi commercializzati pari a circa 9.500 euro.

Tab. 3: Graduatoria per consumi pro capite

Comune	Popolazione	Consumi pro capite	Grad. Consumi Lazio
Sacrofano	6239	9,5	87

Il confronto tra i dati analizzati consente un evidente spunto di riflessione: a fronte di una rilevazione del reddito che definisce il Comune di Sacrofano con un valore inferiore alla media del territorio regionale, i dati relativi al consumo, che comunque comprendono non solo i consumi dei residenti, ma anche della popolazione presente pro tempore (turisti presso strutture ricettive, turisti di seconde case, ecc.) lo collocano invece tra quelli con i risultati più alti, facendo emergere quindi una propensione media al consumo molto elevata.

CAPITOLO 4

ANALISI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO

4.1 Censimento della rete distributiva nel Comune di Sacrofano

Nell'ultima fase del lavoro dedicato alle analisi conclusive e alle proposte, si intende trasformare gli studi effettuati in elementi più sintetici che consentano le opportune decisioni e l'emanazione del piano per il commercio su aree pubbliche.

Adeguare gli atti amministrativi alla nuova situazione normativa creatasi con il D. Lgs. Bersani, la Legge Regionale e il Documento Programmatico, significa delineare lo sviluppo in tale settore dei prossimi anni.

Uno sviluppo che deve ricercare una congruenza rispetto alla situazione esistente (da cui le analisi di base effettuate) ed introdurre le necessarie innovazioni richieste dal nuovo impianto normativo.

Nella tabella che segue, curata dall'Osservatorio sul commercio della Regione Lazio, è possibile avere un quadro completo della rete distributiva presente sul territorio di Sacrofano aggiornata all'anno 2004:

Censimento della rete distributiva*

COMUNE di **Sacrofano** Abitanti 6384

Dati relativi all'anno: 2004

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Esercizi di vicinato

<i>settore prevalente</i>	<i>esercizi</i>
Alimentare	22
Non alimentare	51
Totale	73

medie strutture di vendita

<i>settore prevalente</i>	<i>esercizi</i>	<i>superficie (mq)</i>
Alimentare*	1	392
Non alimentare	3	898
Totale	4	1290
*supermercati	0	

grandi strutture di vendita

<i>Settore prevalente</i>	<i>esercizi</i>	<i>superficie (mq)</i>
Alimentare	0	0
Non alimentare	0	0
Centri commerciali	0	0
Totale	0	0

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

consistenza mercati settimanali

Numero	1			
Giornata	lunedì			
posteggi occupati	alimentari	non alimentari	produttori	totale
	4	23	2	29

**Dati tratti dal sito internet della Regione Lazio:
www.osservatoriocommercio.regione.lazio.it*

La forte presenza di esercizi di vicinato (73) è indice di una buona capacità di attrazione, verificata anche alla luce dei dati rilevati nell'analisi statistica, dai quali è emerso, come si è visto, una forte propensione al consumo.

Sulla base di questi elementi è possibile quindi ipotizzare altri interventi importanti, articolati anche tramite il commercio su aree pubbliche che, per tale finalità, può svilupparsi con la formula dei mercati, del commercio itinerante o delle fiere tematiche, quali antiquariato, artigianato locale, prodotti biologici ed altro o fiere promozionali.

4.2 Il Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche ha sempre avuto una grandissima importanza nell'organizzazione della rete distributiva nelle città e nei centri abitati.

Il grande richiamo esercitato sui consumatori, soprattutto dai mercati e dalle fiere, non tende certo a diminuire di intensità, e richiede che il settore venga adeguatamente considerato. Negli anni passati, in effetti, alcuni avevano presagito un declino della loro funzione, a vantaggio dei nuovi formats di vendita a posto fisso, supermercati ed ipermercati in particolare: questo non solo non è avvenuto, ma appare difficile che possa verificarsi in un futuro a noi vicino, a condizione, chiaramente, che i comuni dedichino la dovuta attenzione al settore.

Gli aspetti di differenziazione rispetto alle altre formule di vendita che fanno del commercio su aree pubbliche un riferimento sicuro per gli acquisti delle famiglie sono:

- una politica dei prezzi competitiva in quanto l'operatore commercia con una maggiore elasticità e con costi minori;
- ampia esposizione delle merci che costituiscono una attrattiva particolare per i consumatori;
- massima coincidenza tra i tempi di esposizione/vendita e i tempi di affluenza dei consumatori.

Il commercio su aree pubbliche è sufficientemente rappresentato nel Comune di Sacrofano, ma potrebbe essere potenziato anche nelle zone meno servite, per assicurare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale anche in tali porzioni del territorio, per consentire la possibilità di approvvigionamento anche al consumatore lontano dal centro abitato, ed evitare la necessità di mobilità, con conseguente aumento dei costi necessari per l'effettuazione di acquisti anche di prima necessità.

In tal senso appare opportuno e necessario provvedere anche al rilascio di un adeguato numero di autorizzazioni al commercio itinerante.

4.3 Commercio in forma itinerante: autorizzazioni rilasciabili.

L'art. 60 della L.R. 33/99 prevedeva che i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti potessero rilasciare una nuova autorizzazione ogni 500 abitanti.

Tale disposizione non può tuttavia applicarsi dalla data di pubblicazione del Documento Programmatico, che prevede espressamente che "gli articoli da 57 a 62, 64 e 65 non sono più applicabili dalla data di pubblicazione del presente documento."

Lo stesso Documento programmatico, cui l'art. 43 L.R. 33/99 rinviava in ordine ai criteri ai quali i Comuni avrebbero dovuto attenersi nella verifica della possibilità di rilascio delle autorizzazioni, non contiene alcuna previsione specifica al riguardo.

Allo stato attuale, quindi, venuto meno il criterio "quantitativo" previsto dall'art. 60 L.R. 33/99, e in assenza di ulteriori specifici criteri, la determinazione del numero di autorizzazioni

rilasciabili deve essere effettuata da parte del Comune attenendosi ai principi generali, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante, dell'attuale assetto della rete distributiva, e pertanto dell'adeguato equilibrio tra le varie forme di distribuzione.

I dati disponibili che sono stati esposti nelle pagine precedenti hanno evidenziato la presenza di una rete distributiva capillare, ma che risulta essere concentrata in alcune zone circoscritte.

Verificata la forte propensione al consumo emersa dalle analisi statistiche suesposte, e nell'intento di potenziare l'offerta anche nelle zone meno servite dalla rete commerciale in sede fissa, il criterio di quantificazione che indica una autorizzazione ogni 500 abitanti appare tuttora il criterio al quale ispirarsi, pur non avendo alcun carattere vincolante.

Considerata la popolazione residente, che ammonta attualmente a circa 6500 unità, e tenuto conto che negli anni precedenti non sono mai state rilasciate tali autorizzazioni, si prevede una valutazione annuale da parte della Giunta che, con apposita delibera, indica il numero delle autorizzazioni rilasciabili.

Tale numero non dovrebbe comunque superare, considerati gli elementi di valutazione esposti, il numero complessivo di 13 autorizzazioni.

4.4 Regolarizzazione del mercato

L'altra criticità emergente del settore consiste nell'adeguamento delle aree attualmente destinate al mercato del lunedì, per il settore alimentare e non alimentare, attraverso una individuazione certa dei posteggi istituiti, delle dimensioni degli stessi e degli effettivi assegnatari, per arrivare quindi ad una corretta regolamentazione dello svolgimento del mercato, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Per tale ragione è solo possibile, allo stato attuale, effettuare una ricognizione del mercato esistente e dei relativi posteggi attualmente occupati, senza alcun riferimento ai presupposti giuridici che hanno legittimato l'istituzione degli stessi.

Sulla base di tale ricognizione, pertanto, può dirsi che nel Comune di Sacrofano si svolge attualmente il seguente mercato:

MERCATO DEL CENTRO

Num	NOMINATIVO	MQ	SETTORE
1	BISCOTTI ALBINA	32	NON ALIM
2	BUZZELLIO DANIELE	40	NON ALIM
3	CAVALLO AMEDEO	32	NON ALIM
4	CORVI ANGELO	35	ALIMENTARE
5	DE SANTIS SERENA	32	NON ALIM
6	DEL BRUSCO MASSIMILIANO	35	ALIM
7	ELSHIK HASSAN	30	NON ALIM
8	ENEI EZIO	35	NON ALIM
9	GIARDINO FRANCESCO	60	NON ALIM
10	HAIDA CHEGDALI	32	NON ALIM
11	HUANG XIAO WEI	45	NON ALIM
12	IMBRAUGLIO PELLEGRINI FRANCO	50	NON ALIM
13	MARSELLA ANNA RITA	50	NON ALIM
14	MATERAZZETTI REGINALDO	40	ALIM
15	MERCURELLI ANDREA	55	NON ALIM
16	MONTANI ENZO	45	NON ALIM
17	NUNZIATA ANIELLO	45	NON ALIM
18	ORIOLESI ROBERTO	50	NON ALIM

19	PARISSE DINO	45	NON ALIM
20	PEZZELLA LEOPOLDO	60	NON ALIM
21	PRIMUCCI ALBERICO	80	NON ALIM
22	RICCI FRANCO	40	ALIM
23	SANTORO MASSIMO	50	NON ALIM
24	SAQUELLA MARIO	24	ALIM
25	SBRESCIA ANTONIETTA	50	NON ALIM
26	STEFANI ARIANNA	32	NON ALIM
27	STEFANI MONIA	32	NON ALIM
28	ZHOU JIANGUANG	40	NON ALIM
	Totale	1196	

A tale mercato si propone di aggiungere, per le motivazioni sopra esposte, l'istituzione dei seguenti posteggi fuori mercato:

Posteggio n. 1

Località: .PIAZZA XX SETTEMBRE
 Svolgimento dell'attività: annuale
 Cadenza: giornaliera
 Settore merceologico: alimentare
 Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 2

Località: .PIAZZA UGO SERATA
 Svolgimento dell'attività: annuale
 Cadenza: giornaliera
 Settore merceologico: alimentare
 Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 3

Località: . BORGIO PINETO
 Svolgimento dell'attività: annuale
 Cadenza: giornaliera sabato e festivi
 Settore merceologico: alimentare
 Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 4

Località: . MONTE CAMINETTO
 Svolgimento dell'attività: annuale
 Cadenza: giornaliera
 Settore merceologico: alimentare
 Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 5

Località: . Piazzale cimitero
 Svolgimento dell'attività: annuale
 Cadenza: festivi e periodo morti 20/10 – 10/11
 Settore merceologico: NON ALIMENTARE
 Superficie impegnata: mq. .15

Tale scelta deriva dalla constatazione che trattasi di zone non servite o comunque scarsamente servite da utenze fisse al dettaglio, e la cui densità abitativa è tale da motivare l'esigenza di una erogazione del servizio di somministrazione di merci, per evitare la altrimenti necessaria mobilità della popolazione interessata.

Con il regolamento che segue si intende, pertanto, dotare l'Amministrazione comunale di Sacrofano dello strumento idoneo a definire in maniera articolata l'intero comparto del commercio su aree pubbliche, dettando una disciplina adeguata alla recente riforma normativa.

Tale strumento consentirà quindi di regolarizzare la posizione dei soggetti che, operando già sul territorio, vantano legittime aspettative, e di creare congiuntamente la possibilità di offrire opportunità ai nuovi operatori.

COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e ss. mm. ii.
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19 febbraio 2003 n. 139

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Capo 1 – Normativa di riferimento e definizioni

- Art. 1 Ambito di applicazione e norme generali
Art. 2 Definizioni

Capo II – Indirizzi generali e finalità del regolamento

- Art. 3 Finalità del Regolamento
Art. 4 Criteri generali di indirizzo

TITOLO II - DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I - Disposizioni comuni ai mercati

- Art. 5 Classificazione dei mercati
Art. 6 Avviso pubblico e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per la
 concessione del posteggio
Art. 7 Durata delle concessioni
Art. 8 Spostamenti di posteggio per miglioria
Art. 9 Scambio consensuale dei posteggi
Art. 10 Disposizioni in materia di sub ingresso
Art. 11 Gestione registro delle presenze maturate
Art. 12 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati
Art. 14 Circolazione nelle aree di mercato
Art. 15 Canone per la concessione dei posteggi
Art. 16 Determinazione degli orari

- Art. 17 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
Art. 18 Obbligo di esibire l'autorizzazione
Art. 19 Revoca e sospensione dell'attività
Art. 20 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni ai mercati

Capo II – Disposizioni concernenti i singoli mercati

- Art. 21 Localizzazione dei mercati
Art. 22 Mercati straordinari

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE FIERE

Capo I - Disposizioni comuni alle fiere

- Art. 23 Classificazione delle fiere
Art. 24 Disciplina delle fiere straordinarie
Art. 25 Assegnazione dei posteggi delle fiere
Art. 26 Gestione registro delle presenze maturate
Art. 27 Revoca dell'autorizzazione
Art. 28 Applicabilità altre disposizioni
Art. 29 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni alle fiere

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 30 Localizzazione dei posteggi fuori mercato
Art. 31 Criteri di assegnazione dei posteggi fuori mercato
Art. 32 Orari e disciplina dell'attività
Art. 33 Modalità di utilizzo dei chioschi

TITOLO V – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 34 Rilascio delle autorizzazioni
Art. 35 Modalità di registrazione delle presenze nei mercati
Art. 36 Reintestazione per cessione o affitto d'azienda
Art. 37 Avviso pubblico
Art. 38 Cambio di residenza
Art. 39 Obblighi, limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività
Art. 40 Modalità di svolgimento dell'attività
Art. 41 Orari

TITOLO IV – SANZIONI

- Art. 42 Sanzioni

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Capo I

Normativa di riferimento e definizioni

Art. 1

Norme generali

1. Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 – comma 4 - della legge 15.3.1997 n. 59.
2. Legge Regionale 18.11.1999 n. 33: Disciplina relativa al settore commercio e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139: Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 37-comma 2-della Legge 33/99effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente;
5. Per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi;
6. Per fiera s'intende la manifestazione , con cadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
7. Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita , istituita dal Comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali

manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

8. Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
9. Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
10. Per Documento il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 33 della Legge 33/99;
11. Per Decreto il decreto legislativo 31.3.1998 n. 114;
12. Per Legge la legge regionale 18.11.1999 n. 33
13. Per ambiti territoriali quelli definiti dall'art. 13, comma 1 della legge;
14. Per Conferenza di servizi quella prevista dagli articoli 36 bis e 29 della legge;
15. Per posteggi disponibili quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento di quelli esistenti, da cessazioni di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o dell'autorizzazione;
16. Per ampliamento di un mercato o di una fiera l'aumento del numero dei posteggi;
17. Per modifica della tipologia di un mercato o di una fiera la modifica di una o più delle caratteristiche previste dal Documento Programmatico.
18. “La spunta” è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
19. “Spuntista” è l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Capo II

Indirizzi generali e finalità del Regolamento

Art. 3

Criteri generali di indirizzo

In attuazione del punto 3 del Documento il Comune persegue il fine di:

1. Migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
2. Mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
3. Sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
4. Adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;

5. valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sotto servite,
6. riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
7. promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, anche al fine di garantire l'economica custodia e pulizia dei servizi igienici;
8. promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
9. Promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

Art. 4
Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dei suddetti criteri generali di indirizzo, persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La valorizzazione del servizio commerciale, e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.
- f) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- g) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I Disposizioni comuni ai mercati

Art. 5 *Classificazione dei mercati*

Il punto 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139, definisce le seguenti tipologie di mercati.

In riferimento alla cadenza temporale dell'attività di vendita, i mercati si distinguono in:

- Mercati quotidiani, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni alla settimana;
- **Mercati settimanali, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;**
- Mercati mensili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
- Mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività è limitata ad un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

In riferimento alla merceologia, i mercati si distinguono in:

- Mercati alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- Mercati non alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- **Mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;**
- Mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate dal Comune.
- Mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione.

In riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

- **Mercati scoperti mobili composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2 della Deliberazione Consiglio regionale n. 139/2003;**
- Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2. della citata Deliberazione, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggio per banchi o box, dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, di cui uno destinato ai disabili, di allaccio fognario, idrico ed elettrico, nonché di alcuni locali per deposito;
- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2. della citata Deliberazione, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico per ogni cinque box, di cui almeno uno destinato ai disabili, di locali per deposito attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie. Tali mercati possono essere integrati con attività

di somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di quotidiani e periodici, attività artigianali compatibili con le funzioni annonarie;

- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2 della citata Deliberazione, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico, per ogni cinque box, di cui almeno due destinati ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie.

Art. 6

Avviso pubblico e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio

In conformità alle procedure indicate dagli artt. 40 e 41 della Legge, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite Avviso Pubblico comunale da trasmettere alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili a seguito di revoca, cessazione o di nuova istituzione da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercati o isolati.

L'avviso di cui sopra deve pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione Lazio, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.

L'avviso comunale deve contenere:

- L'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
- L'eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed alle "aziende agricole biologiche".

Per i mercati da 25 posteggi in poi, è prevista una percentuale pari al 2% dei posteggi riservati ai portatori di handicap, con un minimo di un posteggio, con graduatoria da redigersi a parte. Le reintestazioni per cessioni o affitti d'azienda saranno consentite esclusivamente ai subentranti che abbiano pari requisiti.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio, deve essere inoltrata in carta legale, tramite raccomandata A.R. al Comune di Sacrofano – Dipartimento I – Servizio...tributi. – Largo Placidi, 1 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Comune redige la graduatoria, che deve essere affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, e provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative concessioni, entro i successivi 45 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico.

Eventuali ricorsi alla suddetta graduatoria devono pervenire al *Dipartimento I, Servizio Attività produttive e commercio* entro e non oltre venti giorni dalla data di affissione della stessa all'Albo Pretorio.

La graduatoria viene formulata, nel rispetto di quanto previsto dal Documento, sulla base delle seguenti priorità:

- a. Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;

- b. **Operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate dagli uffici comunali preposti.**
- c. Soggetti che non siano già titolari altra autorizzazione al commercio.
- d. Eventuali e ulteriori, subordinati criteri da prevedersi in sede di redazione del bando.
- In caso di parità, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

Art. 7

Durata delle concessioni

Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono rinnovabili mediante rilascio di apposita concessione.

Il rinnovo della concessione del posteggio è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato TESORERIA COMUNALE a .

È fatto obbligo al concessionario del posteggio, comunicare entro il termine di trenta giorni, al Settore Commercio qualsiasi variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione del posteggio.

Art. 8

Assegnazione di posteggio per miglioria

Qualora venga accertata nei mercati la disponibilità di posteggi, resisi vacanti a seguito di cessazione dell'attività ovvero revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 co.4 del D.lgs. 114/98, il Comune provvede all'emissione di un bando per migliorie. Il bando è affisso all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni.

La partecipazione al bando è riservata ai concessionari di posteggio che operano nello stesso mercato, limitatamente allo stesso settore merceologico.

In caso di domande concorrenti la graduatoria viene redatta secondo le seguenti priorità:

- Maggiore anzianità di presenza nel mercato ove si è liberato il posteggio;
- A parità di anzianità la data di iscrizione nel registro delle imprese più remota
- A parità di condizioni la data di spedizione della richiesta di miglioria.
- Operatori su aree pubbliche provenienti da altri mercati.

In tale ultimo caso la graduatoria viene redatta secondo i seguenti criteri:

- Autorizzazione amministrativa in possesso più remota
- A parità di condizioni la data di iscrizione nel registro delle imprese più remota
- A parità di condizioni la data di spedizione della richiesta di partecipazione.

Nei casi di subingresso per cessione d'azienda si acquisisce l'anzianità delle presenze maturate dal primo titolare del posteggio solo se opportunamente documentate con atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio.

Il Comune procede al rilascio delle nuove autorizzazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bando.

Art. 9

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, purché avvenga tra operatori dello stesso settore merceologico e senza modifiche della superficie assegnata
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale posteggi è avviato su domanda, a firma congiunta degli operatori interessati e allegando copia del documento di riconoscimento, al Comune.
3. Il Comune provvede all'adeguamento delle concessioni, tramite annotazione degli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 10

Disposizioni in materia di subingresso

Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione al Comune della comunicazione di subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata:

- autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- autocertificazione che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda.
- Originale autorizzazione amministrativa
- N.1 marca da bollo per il rilascio della nuova autorizzazione.

Nel caso di subingresso per causa di morte, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. In questo caso è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Fino al rilascio della nuova autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione di subingresso inviata a mezzo R.R. con il servizio postale, o presentata direttamente al Comune. In tale ultimo caso la comunicazione deve recare il timbro di ricezione del Comune stesso.

I titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, sempre che siano dimostrati attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più autorizzazioni. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata.

Art. 11

Gestione del registro delle presenze maturate

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

2. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima di 60 minuti dall'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
3. La registrazione delle presenze avviene su apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 3 della Legge, da parte del Settore Polizia Municipale il quale provvede, con cadenza mensile, a trasmettere al Settore Commercio l'elenco aggiornato degli spuntisti e delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.
4. Il titolare di posteggio deve comunicare al Comune i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. La comunicazione deve essere opportunamente documentata.
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/98, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzativo.
6. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 12

Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

- I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente ad altri soggetti titolari di autorizzazione sulla base dei seguenti criteri:
- Il più alto numero di presenze sul mercato; per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
 - Maggiore anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese, già registro delle ditte.

Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

- a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
- b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
- c) coloro che non hanno al quel momento la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci atte allo svolgimento dell'attività

La procedura di assegnazione ha inizio immediatamente dopo l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

I posteggi riservati ai produttori agricoli temporaneamente non occupati, verranno assegnati tramite sorteggio.

Art. 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

In relazione a particolari condizioni climatiche, previa verifica da parte degli organi addetti alla vigilanza e qualora l'ingombro lo consenta, è possibile derogare a quanto sopra.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere depositandoli poi negli appositi contenitori.

Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere oltre alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri e non dovrà in alcun modo creare disagi agli altri operatori e comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di 50 cm. ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgomberi di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti e le altre attività in sede fissa. L'esposizione aerea di merci è consentita nei lati a ridosso dei muri, edifici e simili purché non coprano e disturbino altre attività. Solo nei banchi ove queste strutture murarie non esistono, è ammessa l'esposizione di capi da un solo lato da concordare con gli addetti alla vigilanza. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, ad ogni modo mediante l'illustrazione delle merci.

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare particolare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

Tutti gli operatori su aree pubbliche che effettuano operazioni di cottura all'interno del mercato debbono munirsi di n. 1 estintore omologato da almeno 6 kg, omologato e revisionato. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sono ammessi, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:

il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg

gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivo omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma

i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG

gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente

la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere sposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata

debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg, omologati e revisionati.

Art. 14
Circolazione nelle aree di mercato

1. La circolazione nell'area di mercato è regolata dai provvedimenti adottati ai sensi del codice della strada.
2. In particolare, è demandata al Settore Polizia Municipale la competenza ad emettere, nelle giornate di svolgimento del mercato, il provvedimento che vieta la sosta e la circolazione veicolare nelle aree interessate, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza.
3. L'accesso alle aree mercatali da parte degli operatori è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti, che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
4. L'attività di vigilanza e di controllo è demandata alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia.

Art. 15
Canone per la concessione dei posteggi

Il canone per la concessione dei posteggi è determinato tramite distinto e autonomo provvedimento separato, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 16
Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:

degli indirizzi regionali di cui al punto 3 del Documento;

realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.

L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

L'allestimento delle attrezzature può iniziare non prima di 90 minuti dall'inizio delle vendite.

Art. 17
Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 18
Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. È fatto obbligo di esibire l'autorizzazione o la documentazione equipollente ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori anche

famigliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzativo.

3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 19

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale provvede, ai sensi dell'art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, a dare notizia all'interessato della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, da adottarsi d'Ufficio nei casi previsti dall'art. 29 commi 3 e 4 del D. Lgs. 114/98, mediante comunicazione personale, con l'invito a produrre le proprie contro deduzioni entro 20 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento di sospensione o di revoca. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune sede di posteggio provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di sospensione.
2. L'autorizzazione può essere sospesa, in caso di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio, indicate dall'art. 29 comma 4 lett. b del D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati.
4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, di cui al comma precedente, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.
5. Agli effetti del termine previsto dall'art. 29 comma 4 lett. b del D.Lgs. 114/98, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

Art. 20

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Capo II.

Capo II

Disposizioni concernenti i singoli mercati

Art. 21

Localizzazione dei mercati

1. In riferimento alla classificazione operata al punto 5 del Documento, il mercato istituito all'interno del territorio del Comune di Sacrofano **già istituito con Delibera di Giunta n. del....**, ha le seguenti caratteristiche:

- a) Mercato con cadenza settimanale, destinato alla vendita dei prodotti del settore alimentare e non alimentare.
- b) Con riferimento alla tipologia strutturale si colloca nella tipologia C1 (mercati scoperti mobili).
- c) Il numero minimo dei posteggi, in relazione agli abitanti residenti (da 3.001 a 10.000) è fissato in numero 10 posteggi.

2. L'ubicazione del mercato, le dimensioni, la tipologia dei posteggi, gli orari di svolgimento sono i seguenti (si veda anche la planimetria allegata):

a) Ubicazione: Piazza del mercato

b) Giorno di svolgimento: Lunedì mattina ed giovedì e sabato per i produttori agricoli

c) Superficie totale area mercatale: 2450 metri circa

d) Posteggi del settore non alimentare:

- N. 1 posteggio della superficie di 30 mq.
 - N. 6 posteggi della superficie di 32 mq
- N. 1 posteggio della superficie di 35 mq
- N. 2 posteggi della superficie di 40 mq
- N. 4 posteggi della superficie di 45 mq
- N. 5 posteggi della superficie di 50 mq
- N. 1 posteggio della superficie di 55 mq
- N. 2 posteggi della superficie di 60 mq
- N. 1 posteggio della superficie di 80 mq

Totale posteggi del settore non alimentare n. 23

e) Operatori del settore alimentare:

- N. 1 posteggio della superficie di 24 mq.
- N. 2 posteggi della superficie di 40 mq.
- N. 2 posteggi della superficie di 35 mq.

d) Posteggi del settore produttori agricoli

N. _3_ posteggi della superficie di mq. 2 cadauno

Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli n. _3_

Art. 22

Mercati straordinari

1. Il Comune, sentite le Associazioni di categoria, può organizzare mercati straordinari, fino ad un massimo di tre volte l'anno, in generale coincidenti con il periodo delle festività natalizie.
2. I mercati si svolgono con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato, senza riassegnazione dei posteggi e previo pagamento del canone occupazione suolo pubblico.
3. Le assenze dei concessionari di posteggi, in occasione dei mercati straordinari, non sono computate al fine dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 4, lett. b). della Legge. Sono invece computate le presenze degli spuntisti, al fine della maggiore anzianità maturata nel mercato, in caso di Bando per l'assegnazione di nuovi posteggi.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di mercati straordinari, è subordinato al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Regolamento con particolare riferimento a quelle concernenti gli orari di esercizio dell'attività e all'uso del posteggio.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE FIERE

Capo I

Disposizioni comuni alle fiere

Art. 23

Classificazione delle fiere

Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie:

A) In riferimento al bacino di utenza:

- Fiere di interesse locale. Rivestono carattere esclusivamente locale e si svolgono al fine promuovere e valorizzare i centri storici, le vie ed i quartieri del capoluogo o di frazioni e località:

- Fiere di interesse regionale: richiamano una utenza eccedente il territorio comunale e si svolgono per promuovere e valorizzare, oltre agli insediamenti umani, anche la produzione agricola e non
 - Fiere di interesse nazionale. Richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati.
- B) In riferimento alle merci vendute:
- Fiere di prodotti alimentari. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari
 - Fiere di merci varie. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti non alimentari
 - Fiere di merceologia mista. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non
 - Fiere specializzate: In esse il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e/o complementari.
- C) In riferimento al periodo di svolgimento:
- a. Fiere ricorrenti . Si svolgono per uno o più determinati giorni di ogni mese dell'anno
 - b. Fiere annuali. Si svolgono in uno o più determinati giorni una volta l'anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia
 - c. Fiere stagionali. Si svolgono in uno o più determinati giorni durante una sola stagione dell'anno, per esigenze turistiche, della produzione agricola e/o artigianale.

Art. 24

Disciplina delle fiere straordinarie

Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 25, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art. 25

Assegnazione dei posteggi delle fiere

1. La domanda di partecipazione e di concessione di posteggio deve essere inviata al Comune di Sacrofano, a mezzo Raccomandata R.R., entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, e deve indicare le generalità complete, il codice fiscale, l'indirizzo, gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i prodotti che si intendono commercializzare (settore alimentare- non alimentare), il numero di presenze alla fiera ed eventuali recapiti telefonici e Fax. L'assegnazione dei posteggi avviene nei limiti dei posteggi disponibili.
2. La graduatoria, formata sulle domande inviate e distinta per settori merceologici, viene affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni. Le eventuali osservazioni, da parte degli operatori su aree pubbliche, devono pervenire al Settore

Commercio entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria viene formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; l'accertamento delle presenze è effettuato dai Comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera;
 - maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore età di iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie;
 - invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
 - a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata con R.R.;
3. La graduatoria relativa all'assegnazione del posteggio deve essere affissa all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio della fiera. Il Settore Commercio provvede ad informare gli interessati con comunicazione scritta della data di convocazione per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
 4. Nella seduta di assegnazione del posteggio, il Settore Commercio provvede a consegnare agli operatori interessati, il bollettino di pagamento contenente l'importo da corrispondere, il numero del posteggio assegnato, la relativa superficie, il numero di conto corrente e la ditta concessionaria della riscossione per conto del Comune.
 5. La graduatoria, corredata dei posteggi assegnati e della relativa superficie, deve essere inviata, per quanto di specifica competenza, al Settore Polizia Municipale, al Settore Finanze e agli uffici incaricati della riscossione della C.O.S.A.P.
 6. L'Amministrazione Comunale non risponde del mancato recapito di plichi in caso di indicazione da parte dell'interessato di indirizzi inesatti o insufficienti ed in caso di trasferimenti di residenza, assenze temporanee o ritardi nella consegna del plico da parte dell'Amministrazione Postale.
 7. Per la scelta del posteggio è consentita la delega a persone munite di documento di riconoscimento e di atto di delega scritto.
 8. Il pagamento del bollettino postale comprovante il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve esibito al personale appositamente incaricato.
 9. La graduatoria ha durata triennale con facoltà di rinnovo di altri tre anni, su indirizzo dell'Assessorato alle Attività Economiche e Produttive, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 26

Gestione registro delle presenze maturate

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

Per la formazione delle graduatorie vengono utilizzati i fogli di rilevazione delle presenze della fiera compilati dal Comando Polizia Municipale e i registri delle firme delle presenze degli operatori su aree pubbliche relativi ai giorni di fiera.

L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Art. 27

Revoca dell'autorizzazione

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di Polizia Stradale, di pubblico interesse e di sicurezza pubblica.

Art. 28

Applicabilità altre disposizioni

1. Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati.

Art. 29

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Capo II.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 30
Localizzazione dei posteggi fuori mercato

Posteggio n. 1

Località:..PIAZZA XX SETTEMBRE
Svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza: giornaliera
Settore merceologico: alimentare
Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 2

Località:..PIAZZA UGO SERATA
Svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza: giornaliera
Settore merceologico: alimentare
Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 3

Località:.. BORGO PINETO
Svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza: giornaliera sabato e festivi
Settore merceologico: alimentare
Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 4

Località:.. MONTE CAMINETTO
Svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza: giornaliera
Settore merceologico: alimentare
Superficie impegnata: mq. .15

Posteggio n. 5

Località:.. Piazzale cimitero
Svolgimento dell'attività: annuale
Cadenza: festivi e periodo morti 20/10 – 10/11
Settore merceologico: NON ALIMENTARE
Superficie impegnata: mq. .15

Art. 31

Criteri di assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 40 e 41 della Legge. La graduatoria viene formulata, nel rispetto di quanto previsto nel Documento, sulla base delle seguenti priorità:
 - a) Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
 - b) Operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel posteggio, accertate dagli uffici comunali preposti.**
 - c) Soggetti che non siano già titolari altra autorizzazione al commercio.
 - d) Eventuali e ulteriori, subordinati criteri da prevedersi in sede di redazione del bando.

2. In caso di parità, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

In caso di parità ha la priorità la domanda con il più basso numero di protocollo in entrata al Comune.

Art. 32

Orari e disciplina dell'attività

1. I concessionari di posteggio nell'area cimiteriale osservano gli orari di apertura e chiusura del Cimitero, disposti dall'Amministrazione Comunale per il periodo estivo ed invernale.
2. I concessionari di posteggio fuori mercato osservano la disciplina oraria prevista per gli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa.
3. Per quanto attiene all'esercizio dell'attività, ai casi di revoca e sospensione della concessione, si osserva quanto previsto nel titolo precedente in materia di mercati.

Art. 33

Modalità di utilizzo dei chioschi

1. In caso di installazione di chioschi, le modalità dell'utilizzo degli stessi ed il relativo canone da corrispondere all'Amministrazione, sono disciplinate da apposita Convenzione fra il Comune e gli operatori interessati, redatta da UFFICIO Comunale COMMERCIO ed approvata dalla Giunta Comunale

TITOLO V
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 34

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle procedure, modalità e tempi previsti dal Titolo III, Capo II della Legge 18.11.1999 n. 33 e con i criteri contenuti nel Documento Programmatico di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 19.2.2003 n. 139.
2. L'autorizzazione abilita:
 - all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi;
 - alla somministrazione di prodotti alimentari se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo;
 - alla partecipazione nei mercati di cui all'art 5 del presente regolamento in qualità di "spuntisti".

Art. 35

Modalità di registrazione delle presenze nei mercati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati, dalle ore 7,30 alle ore 8,00, ed ha durata limitata al giorno stesso.
2. L'assegnazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 12 del presente regolamento.
3. L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o comunque non assegnati, è demandato al Settore Polizia Municipale, il quale provvede attraverso l'apposito registro delle presenze. La registrazione deve avvenire prima dello svolgimento del successivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
4. L'operatore che è titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, può cumulare, ai fini della spunta, le presenze registrate per una sola autorizzazione.
5. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome proprio che per conto altrui.
6. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.

Art. 36

Reintestazione per cessione o affitto d'azienda

1. Per le reintestazioni delle autorizzazioni al commercio in forma itinerante si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui all'art. 45 della L.R. 33/99.

Art. 37

Avviso pubblico

1. La pubblicazione dell'avviso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche in forma itinerante avviene mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, termine entro il quale devono pervenire le domande di rilascio.
2. L'avviso indica il numero di licenze rilasciabili, tenuto conto della popolazione residente e fluttuante, della rete distributiva esistente, dell'adeguato equilibrio delle varie forme di distribuzione.

Art. 38

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il quale provvede, nei successivi trenta giorni, a trasmettere copia dell'autorizzazione medesima al Comune di nuova residenza.
2. Il Comune di nuova residenza o sede legale, provvede al rilascio del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti.
3. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

Art. 39

Obblighi, limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità, igienico sanitari e pubblico interesse, può essere svolto esclusivamente sulle aree o piazzole appositamente adibite all'esercizio ed individuate dall'Amministrazione e di seguito indicate:

- *Piazza Ugo Serata;*
- *Largo Fontana del Ponte;*
- *Loc. Vignale/Via XI Febbraio adiacenze Case Popolari;*
- *Monte Caminetto;*
- *Borgo Pineto;*

2) E' consentito e nel contempo fatto obbligo agli operatori di cui al comma 1 di esercitare l'attività di commercio itinerante nelle aree o piazzole di cui al comma 1 solo previo nulla osta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Sacrofano;

3) *Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 2) gli operatori in questione devono presentare specifica e preventiva comunicazione con indicazione dei seguenti dati:*

- *Dati anagrafici e di residenza dell'operatore commerciale;*
- *Dati licenza/autorizzazione al commercio itinerante;*
- *Partita Iva;*
- *Dati del veicolo commerciale, con indicazione della targa ed allegazione copia libretto di circolazione;*
- *Dati polizza RC riferita al veicolo commerciale, con allegazione copia contrassegno assicurativo;*
- *Dichiarazione sulla metodologia di smaltimento dei rifiuti prodotti;*
- *Assolvimento obblighi HACCP in caso di somministrazione alimenti e bevande;*
- *Indicazione giorno ed orario di svolgimento attività sul territorio;*

4) *In caso di domande concorrenti, per una medesima piazzola, la priorità sarà data, nell'ordine:*

- *all'operatore che dimostri (attraverso l'esibizione degli atti di concessione o delle ricevute del pagamento del canone di concessione) il maggior numero di presenze;*
- *all'operatore con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;*
- *all'operatore che ha presentato per primo la domanda;*
- *all'operatore con maggiore anzianità di autorizzazione.*

5) *L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.*

6) *È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere nelle aree adiacenti, salvo deroghe particolari del Sindaco.*

7) *Presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone consentite al commercio itinerante di cui al comma 1).*

8) *Il Sindaco provvede a fissare i criteri su giorni ed orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, raccordati con quelli previsti per il commercio in sede fissa.*

Art. 40

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area del territorio comunale, ad eccezione delle aree vietate di cui all'art. 39 del presente Regolamento, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore, per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
2. L'autorizzazione deve essere esibita in originale agli Organi di Vigilanza.

Art. 41
Orari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dalle ore 8,00 alle ore 21,00 dal Lunedì al Sabato.
2. Nelle giornate domenicali e festività infrasettimanali, nei limiti temporali di cui sopra, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente in occasione di deroghe concesse agli esercizi commerciali in sede fissa.
3. Limitatamente a manifestazioni culturali, sportive, religiose, politiche o di altra natura, tali da configurarsi come riunioni straordinarie di persone, l'esercizio dell'attività è consentito fino alle ore 24,00 anche nelle giornate domenicali e festività infrasettimanali.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 42
Sanzioni

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114.
2. Per quanto non espressamente previsto da altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
3. La competenza a ricevere il rapporto ed a emettere l'ordinanza –ingiunzione, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 è attribuita al Settore Commercio.
4. Lo stesso Dirigente che emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è pure competente a disporre, con ordinanza, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, nel caso di recidiva o di particolare gravità della sanzione, ovvero, a seconda dei casi, a revocare l'autorizzazione o a disporre la chiusura dell'esercizio.
5. Il contravventore e gli obbligati in solido che hanno ricevuto notificata l'ordinanza-ingiunzione hanno la possibilità, nei trenta giorni successivi alla data di notifica, di pagare l'ammontare stabilito nell'ordinanza o di presentare opposizione in carta libera al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Se l'ammontare della sanzione supera gli euro 15.493, l'opposizione va presentata al Tribunale.